

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CXLIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FERRERI PIETRO

INDICE

	PAG.
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Procedura per la liquidazione degli indennizzi di guerra di modesto importo ai beni aziendali. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3298)	1827
PRESIDENTE	1827, 1828
VALSECCHI, <i>Relatore</i>	1827
MAXIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1828
Modifica del sistema dei pagamenti rateali e agevolazione degli sconti degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra (3201)	1829
PRESIDENTE	1829, 1830, 1831
VALSECCHI, <i>Relatore</i>	1829, 1830
MARTINELLI	1829
MAXIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1830, 1831
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1831

La seduta comincia alle 9,15.

AMENDOLA PIETRO, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Procedura per la liquidazione degli indennizzi di guerra di modesto importo ai beni aziendali. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (3298).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Procedura per la liquidazione degli indennizzi di guerra di modesto importo ai beni aziendali ».

Il relatore, onorevole Valsecchi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VALSECCHI, *Relatore*. Poiché gli onorevoli colleghi hanno certamente letto la chiara relazione, con la quale è stata accompagnata in Senato la presentazione di questo disegno di legge, che è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, e dalla quale si possono rilevare i dati relativi all'ammontare delle domande di liquidazione dei danni di guerra ancora giacenti, penso sia opportuno passare senz'altro alla sostanza del provvedimento.

Dalla relazione citata si evince che fu possibile liquidare in un tempo relativamente breve, un notevole numero di pratiche per quanto si riferisce ai beni mobili di uso domestico — tanto che la pratica riferentesi a questi beni può ormai considerarsi ultimata — in quanto per la liquidazione di detti beni si è applicata la procedura speditiva prevista dall'articolo 35 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, il quale stabilisce che qualora non intervenga ricorso da parte degli aventi diritto all'indennizzo, l'indennizzo stesso viene sta-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1957

bilito in misura doppia rispetto alla liquidazione che era servita di base per l'erogazione degli acconti.

Questo snellimento di procedura riguardava, come è noto, solamente i danni per beni mobili di uso domestico. Col disegno di legge in esame si intende — sulla base dell'esperienza fatta nell'applicazione dell'articolo 35 della legge sopracitata — e di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 4, estendere detta procedura anche ai danni di altra natura, purché il loro importo non superi le 200 mila lire. Così, mentre nella prima applicazione della legge 27 dicembre 1953, n. 968, la procedura abbreviata era applicata con criteri diversi a seconda della natura dei beni, con l'approvazione del disegno di legge in esame l'unico criterio ancora in vigore sarà quello dato dal limite massimo dell'importo.

Rimaneva la questione della liquidazione dei beni aziendali di cui la legge istitutiva si occupa all'articolo 17 e soprattutto in un comma dell'articolo 18. La liquidazione dei danni relativi a questi beni è iniziata da non molto tempo, e giustamente, secondo me, in quanto prima ci si è voluti liberare della pleora di pratiche relative ai danni ai beni mobili di uso domestico.

Secondo le norme in vigore, per la liquidazione dei danni ai beni aziendali si deve seguire una procedura abbastanza pesante, che prevede la nomina di commissioni provinciali le quali procedono necessariamente con una certa lentezza in quanto, per raccogliere gli elementi necessari ed emettere il giudizio, sono costrette a seguire una lunga procedura che prevede persino l'emissione di un parere da parte della polizia tributaria, amministrazione statale competente in materia. Inoltre detta commissione è composta di 11 membri provenienti da varie categorie e non è facile — data la diversità degli impegni dei singoli membri — poterla riunire. Soltanto quando questa Commissione abbia ultimato il suo lavoro, può essere iniziata la fase ultimativa (non definitiva) della liquidazione del danno, con la notifica all'interessato dell'ammontare della suddetta liquidazione. Quindi bisogna concedere all'interessato i termini necessari per un eventuale ricorso. È sufficiente l'elencazione delle fasi di questa procedura per desumere quanto essa sia lunga, pur dando la massima garanzia ai privati che le cose siano fatte con criteri di generale giustizia.

Col provvedimento di legge in esame si intende presentare uno strumento più idoneo per raggiungere una rapida definizione delle pratiche nei casi in cui l'importo è relativa-

mente modesto. Per questo l'articolo 2 del disegno di legge in esame estende le norme dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, anche ai danni aziendali per i quali prima dell'entrata in vigore della legge n. 968 erano state effettuate liquidazioni provvisorie di importo non superiore al milione di lire. Per gli altri danni aziendali, per i quali è necessario un esame più accurato anche in relazione al cespite, continua a rimanere in vigore la vecchia procedura. Propongo che la Commissione approvi senz'altro il provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

MAXIA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo chiede che la Commissione approvi il disegno di legge. Rimango a disposizione degli onorevoli commissari che desiderassero ulteriori chiarimenti.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli, che non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Le norme contenute negli articoli 16 e 18, comma 1°, 3° e 4°, della legge 27 dicembre 1953, n. 968, si applicano anche per la liquidazione degli indennizzi per danni ai beni di cui all'articolo 4, lettere *b)*, *c)* e *d)*, purché lo ammontare dell'indennizzo da liquidarsi con decreto dell'Intendente di finanza o del Ministero del tesoro non superi le lire 200 mila per ciascuna domanda.

(È approvato).

ART. 2.

Le norme di cui all'articolo 35 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono estese, limitatamente alle liquidazioni degli indennizzi, alle denunce per danni di guerra a beni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 4 per le quali prima dell'entrata in vigore della stessa legge erano state effettuate liquidazioni provvisorie di importo non superiore ad un milione di lire.

Restano escluse dall'applicazione del precedente comma le liquidazioni provvisorie effettuate anteriormente all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 968, che siano state sostituite da liquidazioni definitive, ai sensi della legge medesima.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifica del sistema dei pagamenti rateali e agevolazioni degli sconti degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra. (3201).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica del sistema dei pagamenti rateali e agevolazione degli sconti degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra ».

Il Relatore, onorevole Valsecchi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VALSECCHI, *Relatore*. Questo secondo disegno di legge all'ordine del giorno si ricollega al primo, però la sua portata è molto più vasta. Esso è conseguente all'esperienza fatta dai competenti uffici in materia e mira a modificare, su iniziativa del Governo, un sistema stabilito dall'articolo 31 e dal sesto comma dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1953, numero 968, che si è rivelato piuttosto pesante nella sua pratica applicazione.

Detto sistema prevede che l'importo delle liquidazioni eseguite per ogni singolo cespite, degli indennizzi e dei contributi, qualora non sia previsto un diverso sistema di pagamenti, venga eseguito nel modo seguente:

in un'unica soluzione se l'importo non supera il milione;

in quattro semestralità per un importo fino a 2 milioni;

in dieci semestralità per un importo fino a 5 milioni;

e così fino alle 60 semestralità se l'importo supera i 30 milioni.

Si tratta dunque di un sistema a scaglioni che, evidentemente, se facilita l'Amministrazione nella liquidazione di importi di notevole entità, pone gli aventi diritto di fronte al problema dello sconto delle semestralità da parte degli Enti od Istituti autorizzati; per cui si è cercato con questo disegno di legge, al momento stesso in cui si modifica il sistema degli scaglioni, di ampliare le possibilità da parte degli aventi diritto di realizzare l'incasso anticipato di queste semestralità attraverso operazioni di sconto presso gli Enti originariamente previsti, vale a dire gli Enti e gli Istituti di credito di previdenza o di assicurazione nonché presso l'Istituto nazionale finanziamenti per la ricostruzione (I.N.F.I.R.), riservandosi il Ministero del tesoro di stipulare con i detti Istituti particolari convenzioni al fine di facilitare le operazioni.

Questi i criteri informativi del provvedimento proposto dal Ministero. Scendendo ai particolari del disegno di legge possiamo rilevare che i primi quattro articoli si occupano

della ripartizione delle semestralità e delle modalità di corresponsione. Gli articoli 5 e 6 si riferiscono alla procedura di applicazione dei primi quattro. Vorrei aggiungere qui un articolo 7, per il quale presento apposito emendamento aggiuntivo. Tale articolo è dettato dall'esperienza e si applica tanto a questo quanto al precedente disegno di legge. Sostanzialmente l'articolo aggiuntivo prevede la possibilità di ricorrere, nella composizione delle famose commissioni provinciali cui si accenna nel precedente disegno di legge, a personale già collocato in pensione. In questo modo è possibile snellire il lavoro delle commissioni in quanto i loro membri risulterebbero maggiormente liberi da altri impegni di servizio. Nell'emendamento aggiuntivo è previsto altresì, che dette Commissioni possano essere presiedute anche da Magistrati collocati a riposo purché abbiano rivestito le qualifiche previste.

Con questo emendamento aggiuntivo, che mira a completare il più celere sistema di liquidazione degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra, invito gli onorevoli colleghi ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Vorrei manifestare la mia perplessità per il fatto che all'articolo 5 fra gli Enti ed Istituti autorizzati ad ammettere allo sconto le semestralità e le annualità di cui ai precedenti articoli, noto citato anche l'I.N.F.I.R. che, notoriamente, si trova in una situazione tutt'altro che florida e non è in grado di anticipare finanziamenti a lunga scadenza. Mi pare che, avendo proprio al nostro esame la situazione dell'I.N.F.I.R. nessuno più di noi sa che, dando nuove autorizzazioni all'I.N.F.I.R., non si fa che aggiungere gravame a gravame. Ad ogni modo la mia non è una proposta formale, ma un appello alla particolare attenzione della Commissione.

MARTINELLI. È vero che anche dalla discussione del progetto di legge De' Cocci ed altri — inteso a dare all'I.N.F.I.R. la possibilità di ottenere il rimborso dei mutui — è apparso che l'Ente non ha la possibilità di proseguire nelle sue operazioni; ma questo è un problema che riguarda un'altra proposta di legge e la responsabilità di coloro i quali, avendo la possibilità di esprimere il loro consenso sotto forma di finanziamento all'I.N.F.I.R., questo consenso negano. Tutto questo non ha nulla a che vedere — a mio avviso — con questo disegno di legge che si propone di agevolare in un determinato modo lo sconto delle annualità e che deve mettere fra gli

Istituti autorizzati proprio quell'I.N.F.I.R. che è nato con queste finalità. Escludere oggi l'I.N.F.I.R. dopo che la sua inclusione è stata contemplata dal disegno di legge, significherebbe riconoscere che il suo attuale stato di impotenza finanziaria è consolidato con la conseguente definitiva condanna.

Propongo quindi di non modificare il testo del disegno di legge.

VALSECCHI, *Relatore*. Sono anche io del parere che non sia opportuno cancellare l'I.N.F.I.R. dall'elenco degli Istituti od Enti autorizzati.

MAXIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per quanto riguarda l'Istituto per i finanziamenti della ricostruzione penso che possa rimanere incluso nell'elenco. Si tratta semplicemente di un'affermazione più che altro teorica, in quanto praticamente quelli che agiscono sono i tre Istituti previdenziali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

L'articolo 31 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Salvo i casi per i quali la presente legge prevede un diverso sistema di pagamento, l'importo delle liquidazioni, eseguite per ogni singolo cespite, degli indennizzi e dei contributi deve essere corrisposto nel modo seguente:

se non supera lire 1.000.000, in unica soluzione;

se supera lire 1.000.000 e non lire 30 milioni e 500.000, in rate semestrali consecutive di cui la prima di lire 1.000.000, le successive di lire 500.000 ciascuna e l'ultimo d'importo pari al residuo eventualmente inferiore alle lire 500.000;

se supera lire 30.500.000, in sessanta rate semestrali consecutive di cui la prima non inferiore ad un milione di lire ».

(È approvato).

ART. 2.

Il sesto comma dell'articolo 51 della legge citata è sostituito dal seguente:

« L'importo delle liquidazioni, eseguite per ogni singolo cespite, degli indennizzi e dei contributi, relativi a danni di cui ai primi quattro commi del presente articolo, dev'essere corrisposto nel modo seguente:

se non supera lire 2.000.000, in unica soluzione;

se supera lire 2.000.000 e non lire 21.000.000, in rate semestrali consecutive di cui la prima di lire 2.000.000, le successive di lire 1.000.000 ciascuna e l'ultima di importo pari al residuo eventualmente inferiore a lire 1.000.000;

se supera lire 21.000.000, in venti semestralità costanti consecutive di cui la prima non inferiore a lire 2.000.000 ».

(È approvato).

ART. 3.

Le rate di cui agli articoli 1 e 2 saranno pagate come appresso:

a) la prima rata:

se relativa ad indennizzo od a contributo per beni già ripristinati, dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione del ricorso al Ministero del tesoro senza che questo sia stato presentato, eppure una volta intervenuto il decreto ministeriale di accoglimento o di rigetto del ricorso;

se relativa a contributo per beni da ripristinare, in seguito a certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dall'organo tecnico dell'Amministrazione statale competente secondo la natura del bene;

b) la seconda, dopo scaduto il semestre dell'esercizio nel corso del quale è stato disposto il pagamento della prima rata, alla immediata successiva scadenza del 30 aprile o 31 ottobre se trattasi di liquidazione effettuata dalle Intendenze di finanza, od a quella del 31 marzo o del 30 settembre se trattasi di liquidazione effettuata dal Ministero del tesoro;

c) le ulteriori, alle successive scadenze del 30 aprile e 31 ottobre o del 31 marzo e 30 settembre di ogni anno a seconda dei casi di cui alla precedente lettera b).

(È approvato).

ART. 4.

Per le liquidazioni parziali in corso d'opera, previste dal secondo comma dell'articolo 32 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ferme restando le rateizzazioni disposte ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2, saranno ammesse al pagamento un numero di rate intere di contributo, il cui importo complessivo sia direttamente proporzionale all'entità delle opere eseguite, risultanti da ognuno degli stati di avanzamento vistati dagli organi tecnici delle Amministrazioni statali competenti secondo la natura dei beni.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1957

In conseguenza di tali anticipate ammissioni, le rate di contributo saranno pagate:

a) se relativo al primo stato di avanzamento:

la prima, a seguito della presentazione di tale stato;

le successive, alle scadenze determinate secondo le lettere b) e c) del precedente articolo 3;

b) se relative agli ulteriori stati di avanzamento, alle scadenze determinate secondo le lettere b) e c) del precedente articolo 3 dopo la scadenza dell'ultima rata ammessa a pagamento a seguito della presentazione del precedente stato di avanzamento.

Le rimanenti rate di contributo saranno ammesse al pagamento in seguito alla presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dall'organo tecnico competente e saranno pagate alle scadenze determinate come al punto b) del comma precedente dopo quella dell'ultima rata relativa all'ultimo stato di avanzamento.

(È approvato).

ART. 5.

Gli Enti e gli Istituti di credito, di previdenza o di assicurazione nonché l'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti e ad altre disposizioni, ad ammettere allo sconto le semestralità di cui ai precedenti articoli e le annualità di cui all'articolo 42 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Il Ministero del tesoro stipulerà apposite convenzioni con gli Enti e gli Istituti di cui al comma precedente per determinare le somme da investire nello sconto di dette semestralità ed annualità e le condizioni di tasso e di spese che dovranno essere praticate nelle operazioni relative.

(È approvato).

ART. 6.

I pagamenti rateali in corso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge saranno modificati come appresso:

a) se sono stati disposti in base all'articolo 31 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e le rate sono d'importo inferiore a lire 500.000, la somma ancora da pagare verrà corrisposta in rate semestrali consecutive di lire 500.000 ciascuna con cumulazione alla prima di esse dell'importo eventualmente residuo inferiore alle lire 500.000.

b) se sono stati disposti in base al sesto comma dell'articolo 51 della stessa legge, e le rate sono di importo inferiore a lire 1.000.000

la somma ancora da pagare verrà corrisposta in rate semestrali consecutive di lire 1.000.000 ciascuna con cumulazione alla prima di esse dell'importo eventualmente residuo inferiore a lire 1.000.000.

Nessuna modifica sarà, invece, apportata a tutti gli altri pagamenti rateali in corso di esecuzione.

(È approvato).

Comunico che è stato presentato dall'onorevole Relatore il seguente articolo aggiuntivo, che, se approvato, diverrà l'articolo 7

«Le disposizioni contenute nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 13, e negli articoli 154 e 159 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non sono applicabili, fin dalla loro entrata in vigore, per le nomine e le sostituzioni dei componenti le Commissioni tecnico-amministrative per i danni di guerra previste negli articoli 19, 20 e 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

I presidenti dei tribunali ed il Ministero di grazia e giustizia possono delegare o designare a presiedere le Commissioni di cui al comma precedente anche magistrati collocati a riposo, purché abbiano rivestito le qualifiche previste dalle citate disposizioni. Analogamente le Amministrazioni dello Stato possono designare a far parte delle Commissioni stesse funzionari a riposo che abbiano appartenuto ai propri ruoli».

MAXIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo accetta l'articolo aggiuntivo presentato dal Relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo, accettato dal Governo.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

«Procedura per la liquidazione degli indennizzi di guerra di modesto importo ai beni

 LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1957

aziendali » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3298)

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Modifiche del sistema dei pagamenti rateali e agevolazioni degli sconti degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra » (3201):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Giorgio, Amendola Pietro, Andò, Angelino Paolo, Arcaini, Belotti, Berloff, Berzanti, Carcaterra, Cavallaro Nicola, Chiamello, Coggiola, De Martino Francesco, Facchin, Faletra, Ferreri Pietro, Gennai Tommetti Erisia, Geremia, Ghislandi, Longoni, Martinelli, Marzotto, Merizzi, Pieraccini, Priore, Raffaelli, Ronza, Roselli, Valsecchi, Vicentini, Zuppante.

La seduta termina alle 10,20.

 IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

 Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI